#

# Schema di contratto fideiussorio per l’anticipazione del contributo di cui all’Avviso “Promozione del welfare aziendale e della flessibilità nelle PMI.” approvato con A.D. n.194 del 9/03/2020 pubblicato nel BURP n. 53 del 16/04/2020

 Spett.le REGIONE PUGLIA

Assessorato WELFARE

Servizio Minori Famiglie e Pari Opportunità

c/o RUP dell’Avviso pubblico

*“Promozione del welfare aziendale e della flessibilità nelle PMI”*

servizisociali\_pariopportunita@pec.rupar.puglia.it

Premesso che:

1. con A.D. n.658 del 28/09/2020, come modificata da A.D. n.688 del 19/10/2020, pubblicate nel BURP n.154 del 5/11/2020, è stata approvata la graduatoria definitiva delle proposte progettuali in esito all’Avviso “*Promozione del welfare aziendale e della flessibilità nelle PMI*”, con il contributo in favore del soggetto attuatore \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ per la somma di \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;
2. la concessione e la revoca - anche parziale - del contributo sono regolamentate nell’Avviso indicato al punto precedente e nell’Atto unilaterale d’obbligo sottoscritto dal Soggetto attuatore in data \_\_\_\_\_\_\_\_, nonché dalle disposizioni di legge sulle fattispecie di revoca in autotutela e rideterminazione dei contributi pubblici e relative circolari esplicative;
3. il Soggetto Attuatore \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (in seguito indicato per brevità “Contraente”), con sede legale in \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, alla Via \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ , regolarmente costituito, ai sensi dell’art. 2 del D.Lgs. n. 276/2003, quale Ente Bilaterale, in data \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ con Atto n.rep. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ , con C.F.: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, rilasciato in data \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ dall’Agenzia dell’Entrate, con Atto Dirigenziale di cui al precedente punto a) è stato ammesso al contributo finalizzato alla realizzazione di un progetto denominato “\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_” (Codice Progetto \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) per un importo complessivo di Euro \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ a valere sulle risorse del PO Puglia FSE – 2014-2020, Asse VIII Azione 8.6. “Interventi rivolti alle donne per la conciliazione” - Sub Azione 8.6b **“**Misure di promozione del «welfare aziendale» e di nuove forme di organizzazione del lavoro family friendly”
4. la prima/seconda quota del suddetto contributo può essere erogata a titolo di anticipazione/pagamento intermedio su richiesta del “Contraente”, previa presentazione di fidejussione bancaria o polizza assicurativa o fideiussoria irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta, d'importo pari alla somma da erogare e della durata indicata al successivo art. 2, a garanzia dell'eventuale richiesta di restituzione della somma stessa più interessi e spese che risulteranno dovute secondo le condizioni, i termini e le modalità stabiliti dalla normativa, in conformità con i sopra richiamati provvedimenti amministrativi;
5. il Contraente intende richiedere l'anticipazione/il pagamento intermedio della prima/seconda quota del contributo per l’importo di € \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;
6. il presente atto è redatto in conformità alle disposizioni contenute nelle norme e negli atti presupposti, come sopra meglio indicati, nonché allo schema di garanzia fidejussoria previsto dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 751 del 11/04/2013 pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 65 del 14/05/2013;
7. la Banca \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Società di assicurazione \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Società finanziaria \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (1) ha preso visione del progetto approvato con Atto Dirigenziale di cui al precedente punto a) e dei relativi atti presupposti e conseguenti, ed è perfettamente al corrente di tutte le condizioni di revoca e rideterminazione del contributo, così come riportate nei suddetti documenti e nella relativa normativa di riferimento;
8. alle garanzie a favore della Regione Puglia – Assessorato al Welfare - Servizio Minori Famiglie e Pari Opportunità – e di cui al presente atto si applica la normativa prevista dall’articolo 1 della legge 10 giugno 1982 n. 348 e dall’art.56, comma 2 legge 52/96;
9. la Regione Puglia si riserva, a proprio insindacabile giudizio, di non accettare le garanzie offerte da Banche/Società di Assicurazione/Società finanziarie con le quali siano in corso liti o contenziosi con la Banca d’Italia, con le quali siano insorte liti o contenziosi in relazione all’obbligo di restituzione alla Regione stessa di anticipazioni relative a pregressi e distinti rapporti di finanziamento; analoga facoltà è riservata alla Regione per il caso in cui tali liti siano insorte con società da queste controllate o loro controllanti, ovvero appartenenti allo stesso gruppo industriale; nel caso di Società che operino in regime di libera prestazione di servizi, i soggetti interessati , prima di ottenere il rilascio di una garanzia, sono tenuti ad acquisire il preventivo parere favorevole di gradimento del soggetto garante da parte della Regione Puglia;
10. la Banca \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /Società di assicurazione \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /Società finanziaria \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (1) ha sempre onorato i propri impegni con l’Ente garantito;

TUTTO CIÒ PREMESSO

 la sottoscritta \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (1) (in sèguito indicata per brevità “Società”) con sede legale in \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, iscritta nel Repertorio Economico Amministrativo al n. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, iscritta all'albo/elenco \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (2), a mezzo dei sottoscritti signori: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ nato/a a \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_; \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ nato/a a \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, nella loro rispettiva qualità di \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, domiciliata presso \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_; casella di P.E.C. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_; dichiara di costituirsi, con il presente atto, fideiussore nell'interesse del Contraente ed a favore della Regione Puglia – Assessorato al Welfare –- Servizio Minori Famiglie e Pari Opportunità – (in seguito indicato per brevità “Ente garantito”), per la restituzione dell'anticipazione/pagamento intermedio di cui in premessa, fino alla concorrenza dell'importo di Euro \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (Euro \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) corrispondente alla prima / seconda quota di finanziamento, maggiorata degli interessi pari al tasso ufficiale di riferimento (TUR) vigente alla data di stipula del finanziamento, incrementato di cinque punti percentuali, decorrenti dalla data dell'erogazione dell'anticipazione a quella del rimborso, alle seguenti

CONDIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1 - OGGETTO DELLA GARANZIA

La premessa forma parte integrante del presente atto. La “Società” garantisce irrevocabilmente ed incondizionatamente all'“Ente garantito” nei limiti della somma indicata nelle conclusioni delle premesse, la restituzione - a qualsiasi titolo richiesta - della somma complessiva di Euro \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ erogata a titolo di anticipazione/pagamento intermedio al “Contraente” o della parte di tale somma che verrà effettivamente richiesta in restituzione dall'Ente Garantito. Tale importo sarà automaticamente maggiorato degli interessi pari al tasso ufficiale di riferimento (TUR) vigente alla data di stipula del finanziamento, maggiorato di cinque punti percentuali, decorrenti dalla data dell'erogazione dell'anticipazione a quella del rimborso.

ARTICOLO 2 - DURATA DELLA GARANZIA E SVINCOLO

 La garanzia ha durata ed efficacia fino allo scadere del ventiquattresimo (24°) mese successivo alla data di ultimazione delle attività, secondo quanto previsto dall’Atto unilaterale sottoscritto dal Contraente. Decorsa tale ultima scadenza, la garanzia cesserà decadendo automaticamente e ad ogni effetto. La garanzia sarà svincolata prima di tale scadenza dall’“Ente garantito” alla data in cui sia certificata con esito positivo la compiuta realizzazione delle attività corrispondente all’importo delle erogazioni percepite e l’assenza di cause e/o atti idonei a determinare l’assunzione di un provvedimento di revoca o rideterminazione del contributo e l’ “Ente garantito” provveda conseguentemente alla comunicazione di svincolo ai soggetti interessati.

ARTICOLO 3 - PAGAMENTO DEL RIMBORSO E RINUNCE

La “Società” s’impegna ad effettuare il rimborso a prima e semplice richiesta scritta dell'“Ente garantito”, formulata con l’indicazione dell’inadempienza riscontrata da parte dello stesso “Ente garantito” anche precedentemente all’adozione di un formale provvedimento di revoca del contributo, non oltre 45 (quarantacinque) giorni dalla ricezione di detta richiesta, cui peraltro non potrà opporre alcuna eccezione anche in caso che il “Contraente” sia dichiarato nel frattempo fallito, ovvero sottoposto a procedure concorsuali o posto in liquidazione.

La richiesta di rimborso dovrà essere fatta dall’ “Ente garantito” a mezzo posta elettronica certificata intestata alla “Società”, così come risultante dalla premessa, o tramite Raccomandata A.R.

La “Società” rinuncia formalmente ed espressamente al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 cod. civ., volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il “Contraente” e, nell’ambito del periodo di durata della garanzia di cui all’articolo 2, rinuncia sin da ora ad eccepire la decorrenza del termine di cui all'art. 1957 cod. civ. Nel caso di ritardo nella liquidazione dell'importo garantito, comprensivo di interessi, la “Società” corrisponderà i relativi interessi moratori in misura pari al tasso ufficiale di riferimento (TUR), maggiorato di cinque punti, con decorrenza dal quarantaseiesimo giorno successivo a quello della ricezione della richiesta di escussione, senza necessità di costituzione in mora. Restano salve le azioni di legge nel caso in cui le somme pagate ai sensi del presente articolo risultassero, parzialmente o totalmente, non dovute.

ARTICOLO 4 - INEFFICACIA DI CLAUSOLE LIMITATIVE DELLA GARANZIA

Sono da considerare inefficaci eventuali limitazioni dell’irrevocabilità, incondizionabilità ed escutibilità a prima richiesta della presente fidejussione.

Le clausole di cui al presente articolo, per quanto possa occorrere, vengono approvate ai sensi degli artt. 1341 e 1342 cod. civ.

ARTICOLO 5 – REQUISITI SOGGETTIVI

 La “Società” dichiara, secondo il caso, di:

a) possedere alternativamente i requisiti soggettivi previsti ai sensi dell’art. 1 della legge 10 giugno 1982 n. 348 o dall’art. 107 del D. Lgs. del 1° settembre 1993, n. 385:

1) se Banca, di essere iscritto all’Albo presso la Banca d’Italia;

2) se Impresa di assicurazione, di essere inserita nell’elenco delle imprese autorizzate all’esercizio del ramo cauzioni presso l’IVASS (già l’ISVAP);

3) se Società finanziaria, di essere inserita nell’elenco speciale di cui all’art. 106 riformato del Decreto Legislativo n. 141/2010 e s.m.i., “Albo degli intermediari finanziari” tenuto presso la Banca d’Italia.

b) di non essere stato, anche solo temporaneamente, inibito ad esercitare la propria attività sul territorio nazionale dalle competenti Autorità nazionali o comunitarie.

ARTICOLO 6 - SURROGAZIONE

La “Società” è surrogata, nei limiti delle somme corrisposte all'“Ente garantito” in tutti i diritti, ragioni ed azioni di quest'ultimo verso il “Contraente”, i suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo, ai sensi dell'art. 1949 cod. civ.

\* \* \*

ARTICOLO 7 - FORMA DELLE COMUNICAZIONI ALLA "SOCIETÀ"

Tutti gli avvisi, comunicazioni e notificazioni alla “Società” in dipendenza dal presente atto, per essere validi ed efficaci, devono essere effettuati esclusivamente per mezzo di posta elettronica certificata o di lettera raccomandata A.R. o di ufficiale giudiziario, indirizzati al domicilio della “Società”, così come risultante dalla premessa, o all’Agenzia alla quale è assegnato il presente contratto.

ARTICOLO 8 – FORO COMPETENTE

Il foro competente per ogni controversia relativa alla presente garanzia è esclusivamente quello di Bari.

Luogo e data

  **IL CONTRAENTE LA SOCIETA'**

 (timbro e firma) (timbro e firma)

(Firma autenticata e con attestazione (Firma autenticata e con attestazione

 dei poteri di firma) dei poteri di firma)

Agli effetti degli articoli 1341 e 1342 del cod. civ. il sottoscritto “Contraente” dichiara di approvare specificamente le disposizioni degli articoli seguenti delle Condizioni generali:

Art. 1 – (Oggetto della garanzia)

Art. 2 – (Durata della garanzia e svincolo)

Art. 3 – (Pagamento del rimborso e rinunce)

Art.4 – (Inefficacia di clausole limitative della garanzia)

Art. 5 – (Requisiti soggettivi)

Art. 6 – (Surrogazione)

Art. 7 – (Forma delle comunicazioni alla Società)

Art. 8 – (Foro competente)

 IL CONTRAENTE

(Firma autenticata e con attestazione dei poteri di firma)

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Note:

 (1) Indicare il soggetto che presta la garanzia e la sua conformazione giuridica: banca, società di assicurazione o società finanziaria.

(2) Indicare per le banche gli estremi di iscrizione all'albo presso la Banca d'Italia; per le società di assicurazione indicare gli estremi di iscrizione all'elenco delle imprese autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni presso l'IVASS (già ISVAP); per le società finanziarie gli estremi di iscrizione all’elenco speciale, ex articolo 107 del decreto legislativo n. 385/1993 presso la Banca d’Italia.